

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.															
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020															
Abitanti	3128	Prima soglia	27,20%	Seconda soglia	31,20%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Incremento massimo ipotetico spesa 2020</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">%</th> <th style="width: 50%;">€</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19,00%</td> <td style="text-align: center;">229.986,31 €</td> </tr> </table>				Incremento massimo ipotetico spesa 2020		%	€	19,00%	229.986,31 €
Incremento massimo ipotetico spesa 2020															
%	€														
19,00%	229.986,31 €														
Anno Corrente	2020														
Entrate correnti		FCDE	40.657,00 €		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Incremento spesa 2020 - I FASCIA</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">%</th> <th style="width: 50%;">€</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17,92%</td> <td style="text-align: center;">229.986,31 €</td> </tr> </table>					Incremento spesa 2020 - I FASCIA		%	€	17,92%	229.986,31 €
Incremento spesa 2020 - I FASCIA															
%	€														
17,92%	229.986,31 €														
Ultimo Rendiconto	7.622.374,32 €	Media - FCDE	7.502.802,31 €												
Penultimo rendiconto	7.290.444,50 €	Rapporto Spesa/Entrate		17,11%											
Terzultimo rendiconto	7.717.559,11 €	Collocazione ente		Prima fascia											
Spesa del personale		FCDE													
Ultimo rendiconto	1.283.684,60 €														
Anno 2018	1.210.454,24 €														
Margini assunzionali															
		0,00 €													
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa													
		229.986,31 €													
Spesa del Personale															
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;															
Entrate Correnti															
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.															
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo												
			2020	2021	2022	2023	2024								
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%								
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%								
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%								
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%								
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%								
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%								
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%								
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%								
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%								
Resti assunzionali															
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.															
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione															
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.															
Comuni che si collocano nella seconda fascia															
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.															
Comuni che si collocano nella terza fascia															
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.															